

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1634

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPESSOTTO, DAVIDE AIELLO, ALEMANNI, BERARDINI, CATALDI, CHIAZZESE, COSTANZO, DE GIROLAMO, DEL MONACO, FICARA, GRIPPA, IANARO, MAMMÌ, MANIERO, MARINO, NAPPI, NESCI, PARENTELA, ROMANIELLO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROBERTO ROSINI, GIOVANNI RUSSO, SCERRA, SERRITELLA, TERMINI, ELISA TRIPODI**

Soppressione del pubblico registro automobilistico e disposizioni concernenti il regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

*Presentata il 27 febbraio 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fino ad oggi il sistema binario basato sull'esistenza di due registri telematici differenti, l'Archivio nazionale dei veicoli (ANV), istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, di seguito «Dipartimento», e il pubblico registro automobilistico (PRA), gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI), ha prodotto una duplicazione dei dati sui veicoli e spese maggiori per la collettività.

Il decreto legislativo n. 98 del 2017, recante «Razionalizzazione dei processi di

gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124», ha iniziato a intraprendere un percorso di semplificazione e razionalizzazione dei documenti afferenti agli autoveicoli.

Lo stesso decreto legislativo abolisce il certificato di proprietà stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2020 la carta di circolazione costituisca il documento unico contenente tutti i dati tecnici dei veicoli nonché quelli di intestazione del veicolo.

Attualmente al pubblico registro automobilistico resta in capo (tra le materie delegate dallo Stato) esclusivamente la validazione dei dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale.

Il decreto legislativo ha dunque fatto un primo passo verso la modernizzazione del sistema ma non ha colto il reale cambiamento sociale che ormai il legislatore non può più esimersi dal considerare: nel Rapporto 2018 «Innovazioni tecnologiche e governo della mobilità» della Società italiana di politica dei trasporti relativo alla proprietà di un'automobile, si rileva come si stia passando a un uso in proprietà condivisa dell'automobile. Una considerazione che risulta ancora più vera per le nuove generazioni: la ricerca della società di consulenza strategica *Bain & Company* «*Millennials e Auto*» mostra che soprattutto nei grandi centri urbani l'automobile non costituisce più uno *status symbol* e che l'acquisto della prima automobile non rappresenta più una tappa della vita come succedeva in passato, proprio perché i *millennials* appaiono emotivamente liberi dal cosiddetto «mito dell'automobile».

La presente proposta di legge intende dunque, da una parte, rimediare al *vulnus* creato dalla storica duplicazione dei registri degli autoveicoli, che è stato solo in parte superato dal decreto legislativo n. 98 del 2017, e, da un'altra parte, modificare il regime giuridico dei mezzi di trasporto svincolandolo da quanto disposto dal codice civile in materia di beni mobili registrati.

All'articolo 1 si dispone che il PRA, istituito dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2, rubricato «Nuove disposizioni in materia di beni mobili», prevede alcune modifiche agli articoli 2683 e 2810 del codice civile in materia di trascrizione e ipoteca di beni mobili, escludendo dall'applicazione di tali norme i mezzi di trasporto.

All'articolo 3 si prevede che il Governo provveda alla ricollocazione del personale del PRA presso altre pubbliche amministrazioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Suppressione del pubblico registro automobilistico)*

1. Ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e del conseguimento di un risparmio di spesa a beneficio degli utenti, il pubblico registro automobilistico (PRA), istituito dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*(Nuove disposizioni in materia di beni mobili)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2683, il numero 3) è abrogato;

b) all'articolo 2810:

1) al secondo comma, le parole: « , gli aeromobili e gli autoveicoli » sono sostituite dalle seguenti: « e gli aeromobili »;

2) il terzo comma è abrogato.

2. Agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni in materia di beni mobili.

3. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento di autoveicoli, di motoveicoli o di rimorchi sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai

fini dell'efficacia nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2644 del codice civile. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di cui al presente comma sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione e, a decorrere da 1° gennaio 2020, nel documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

Art. 3.

*(Ricollocazione del personale del PRA)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla ricollocazione del personale del PRA presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o altre pubbliche amministrazioni che presentano carenza di organico.

